



Comune di Spilamberto

## **DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO BIOLOGICO BIOSPILLA RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI BIOLOGICI**

1. Finalità del disciplinare
  2. Ubicazione e caratteristiche del Mercato
  3. Soggetti ammessi alla vendita
  4. Prodotti agricoli in vendita
  5. Vendita ed altre attività consentite
  6. Modalità di vendita
  7. Addetti alla vendita
  8. Obblighi degli imprenditori agricoli partecipanti al Mercato
  9. Obblighi e compiti del soggetto gestore
  10. Disciplina amministrativa e controlli
  11. Cause di estromissione dal mercato
- Appendice normativa

### **1. Finalità del disciplinare**

- 1) La finalità del presente disciplinare è di fissare le norme che stabiliscono lo svolgimento del mercato biologico “Biospilla”, di seguito denominato “Mercato”, riservato agli imprenditori agricoli certificati secondo il metodo dell’agricoltura biologica, istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 17/2/2009 in applicazione del Decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali 20/11/2007 in attuazione dell’articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 2) In particolare il disciplinare è teso a raggiungere gli obiettivi di qualità seguito indicati:
  - a. tutelare la qualità dei prodotti, favorendo tutte le iniziative che garantiscono il consumatore e facilitano la sua libertà di scelta alimentare (trasparenza delle etichette e delle indicazioni riguardanti i prodotti, garanzia sull’origine dei cibi, sulla genuinità e sui trattamenti fitosanitari).
  - b. fornire a coloro che utilizzano l’area per la vendita dei propri prodotti la garanzia di poter operare in un contesto idoneo, nel rispetto di regole comportamentali certe.

### **2. Ubicazione e caratteristiche del Mercato**

- 1) Il Mercato ha le seguenti caratteristiche:
  - Luogo di svolgimento: area adiacente il Torrione Medioevale/via Roncati
  - Periodicità: settimanale nella giornata del venerdì
- 2) Gli orari di vendita e l’accesso sono stabiliti con Ordinanza del Sindaco ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;
- 3) L’organizzazione e la gestione del mercato possono essere affidate dal Comune, mediante convenzione, ad associazioni o consorzi di produttori/imprenditori agricoli ammessi alla vendita ai sensi dell’art. 3, ad associazioni di categoria e ad associazioni che hanno come fine istituzionale la promozione dell’agricoltura biologica;

- 4) Edizioni straordinarie, anche pomeridiane o serali e in aree diverse del centro storico, da concordare preventivamente con gli operatori partecipanti o con il soggetto gestore, possono avere luogo in concomitanza con altre manifestazioni ricorrenti che si svolgono in centro o per iniziative specifiche dedicate alla promozione del Mercato stesso.

### **3. Soggetti ammessi alla vendita**

1. Sono ammessi alla vendita gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, nonché le società di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27/12/2006, n. 296.
2. I soggetti ammessi alla vendita devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.lgs. 18/5/2001 n. 228.
3. I soggetti ammessi alla vendita devono essere in possesso di certificazione proveniente da associazioni di produttori riconosciute dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali (MIPA) a norma del regolamento CEE 2092/91 e inseriti nella sezione a) dell'elenco regionale degli operatori biologici, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 220, in riferimento solo alle aziende biologiche e in conversione.
4. L'azienda agricola o, in caso di società, le aziende agricole dei soci devono essere ubicate nell'ambito territoriale della regione Emilia Romagna, con riferimento alla sede principale risultante dal registro delle Imprese, con priorità agli imprenditori agricoli aventi sede nell'ambito della Provincia di Modena.

### **4. Prodotti agricoli in vendita**

- 1) I prodotti agricoli posti in vendita, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, devono avere le seguenti caratteristiche:
  - a. provenire dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, ovvero da altre aziende agricole biologiche in possesso dei requisiti previsti al precedente art. 3 con sede nell'ambito territoriale di cui all'art 3 del presente disciplinare, nel rispetto del limite di prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile e devono riportare ben in chiaro e visibile al pubblico, l'indicazione del fondo o impresa agricola di produzione;
  - b. essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, tenendo conto che la gamma dei prodotti vendibili nel Mercato è soggetta alle limitazioni- diversificate secondo le strutture utilizzate indicate nella nota dell'Azienda USL di Modena allegata al presente disciplinare.
  - c. essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine.
  - d. provenire da aziende in possesso di certificazione rilasciata da associazioni di produttori riconosciute dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali (MIPA) a norma del regolamento CEE 2092/91 e inseriti nella sezione a) dell'elenco regionale degli operatori biologici ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 220 , in riferimento solo alle aziende biologiche e in conversione.
- 2) L'imprenditore deve indicare, in modo chiaro e per tutti i prodotti posti in vendita, con appositi cartelli ben leggibili al pubblico, l'azienda agricola di produzione e la sede della medesima.
- 3) In caso di vendita promiscua, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare ed evidenziare, con cartelli o altri strumenti idonei, i prodotti insigniti da marchi di qualità a partire da quelli comunitari DOP, IGP, DOC e DOCG e da marchi aziendali di prodotto.

### **5. Vendita ed altre attività consentite**

- 1) Nell'ambito del mercato, oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse :
  - a. attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli ammessi, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;

- b. degustazione dei prodotti per la promozione dell'attività produttiva delle aziende agricole ammesse;
- c. esposizione e vendita di prodotti alimentari certificati per il commercio equo e solidale da parte di associazioni e cooperative portatrici di valori affini agli indirizzi del mercato;
- d. attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'ente comunale, tra i quali associazioni culturali, ambientaliste e di volontariato che hanno tra i loro scopi istituzionali la promozione e la valorizzazione della tipicità e della provenienza dei prodotti dell'agricoltura biologica, la divulgazione del tema del corretto consumo e della filiera corta;
- e. partecipazione, sulla base di quanto previsto dall'art. 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 20/11/2007, per favorire la fruibilità del mercato, di operatori che realizzano prodotti naturali derivati da agricoltura biologica, con presenza occasionale e per un massimo di un operatore per giornata di mercato;
- f. A rotazione, e previa verifica delle modalità di gestione delle aziende, è ammessa la partecipazione di imprese agricole non certificate per l'agricoltura biologica, con sede nel territorio comunale per l'esposizione, la promozione e la vendita dei prodotti agricoli esclusivamente di propria produzione, dando la precedenza alle imprese in percorso di conversione al biologico e/o alle imprese con prodotti insigniti da marchi di qualità. Tali aziende verranno selezionate dando la priorità a referenze non presenti nel mercato con certificazione biologica.

## **6. Modalità di vendita**

- 1) Nell'area del Mercato la vendita deve svolgersi con l'utilizzo delle strutture (gazebo, coperture) messe a disposizione o approvate, nella forma e nei colori, dall'Amministrazione Comunale e con abbigliamento uniforme scelto e/o fornito dal Comune e/o del soggetto gestore. Per l'esposizione della merce possono essere utilizzati, fermo il rispetto della normativa igienico-sanitaria, banchi di vendita e distributori per la vendita del latte crudo; l'utilizzo di automarket è consentito esclusivamente per la vendita di prodotti freschi o altamente deperibili.
- 2) Sotto l'aspetto igienico sanitario, le attività di cui agli artt. 4 e 5 devono essere svolte in conformità a quanto previsto dal Regolamento CE 852/2004 e dal Regolamento CE 853/2004 e relativi atti di recepimento e con l'osservanza delle indicazioni dell'Azienda USL di Modena allegate al presente disciplinare.
- 3) Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della legge 5/8/1981 n. 441 e succ. mod.
- 4) I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Inoltre, nel Mercato i prezzi devono essere indicati per unità di misura, con le modalità previste dagli articoli da 13 a 17 del D.lgs. 6/9/2005 n. 206 recante Norme a tutela del consumatore.
- 5) I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali non possono sostare nell'area del mercato;
- 6) In ogni caso gli operatori devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento e agevolare il transito nel caso in cui uno di loro, eccezionalmente, debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito.
- 7) Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.

## **7. Addetti alla vendita**

- 1) L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa o dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai relativi familiari coadiuvanti, dai soci delle società di cui all'art.

1, co. 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

## **8. Obblighi degli imprenditori agricoli partecipanti al mercato**

- 1) Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto agli artt 3, 4 ,5, 6 e 7 del presente disciplinare, inoltre devono:
  - a. esporre sul banco vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola;
  - b. per i prodotti trasformati biologici l'azienda dovrà prestare una dichiarazione con la quale si impegna ad applicare gli stessi prezzi di vendita sia per la vendita diretta in azienda sia per la vendita al mercato.
  - c. osservare le disposizioni dell'amministrazione comunale riguardanti gli orari di accesso e sgombero dell'area mercatale;
  - d. osservare eventuali disposizioni dell'amministrazione comunale riguardanti l'accesso e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto delle merci;
  - e. utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque, non inquinanti;
  - f. osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dall'Amministrazione comunale;
  - g. lasciare pulito lo spazio occupato;
  - h. proporre, nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti, la degustazione dei prodotti, anche in forma organizzata (degustazioni tipiche, abbinamenti culinari);
  - i. aderire ad iniziative di promozione del Mercato riguardanti momenti di accoglienza integrativi ed aggregativi con il cliente, per far conoscere il percorso dei prodotti dalla terra alla tavola quali: visite dell'azienda, incontri con le scuole, attività specifiche similari;
  - j. provvedere al pagamento dei costi per il consumo di energia elettrica e raccolta rifiuti, e TOSAP.
- 2) Il mancato rispetto di quanto previsto al precedente comma 1 comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 17/2/2009 ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 267/2000

## **9. Obblighi e compiti del soggetto gestore**

- 1) Il soggetto a cui viene affidata la gestione organizzativa del mercato ai sensi dell'art. 2 comma 3, ha i seguenti obblighi:
  - a. ammettere alla vendita nell'area mercatale solamente gli imprenditori di cui agli artt. 3 e 5 del presente disciplinare
    - i. anche a rotazione per periodi di tempo determinati in relazione alla stagionalità dei prodotti;
    - ii. limitando al minimo le sovrapposizioni di prodotti e preferendo tra più aziende con analoga produzione quella il cui luogo di produzione è nella Provincia di Modena e più vicino al mercato;
  - b. osservare e far osservare agli operatori partecipanti al mercato il presente disciplinare
  - c. comunicare al Comune i nominativi degli operatori ammessi e qualsiasi variazione successiva
- 2) Sono altresì a carico del soggetto gestore i seguenti compiti:
  - a. Organizzazione delle attività di comunicazione del mercato, anche in collaborazione con l'amministrazione comunale
  - b. organizzazione di attività, quali informazione, educazione e formazione per diffondere conoscenza e consapevolezza sulle possibilità di realizzare forme

diverse di produzione e consumo del cibo, di riferimento di cui anche al precedente art. 5 lett. d).

- c. elaborazioni di proposte rivolte all'amministrazione comunale sul funzionamento del mercato.
- d. Organizzazione di verifiche e controlli sulle aziende aderenti al mercato da effettuarsi sia in sede di mercato sia presso la sede dell'azienda

## **10. Disciplina amministrativa e controlli**

- 1) L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del Mercato, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.
- 2) Il Mercato è soggetto all'attività di controllo del Comune, che accerta il rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto e del presente disciplinare anche tramite richiesta di accertamento ad altri Enti/Istituzioni competenti su specifici aspetti.

## **11. Cause di estromissione dal mercato**

- 1) Le aziende partecipanti al mercato sono tenute alla condivisione e al rispetto del seguente disciplinare e al mantenimento di uno spirito costruttivo ed ispirato ai principi della cooperazione nei confronti delle altre aziende partecipanti.
- 2) La violazione di una o più delle disposizioni del disciplinare del mercato ripetuta per più di due volte nell'anno solare o l'assenza dal mercato non giustificata per n. 3 edizioni nell'arco dell'anno solare, comportano il richiamo e la sospensione dell'operatore dal mercato stesso. Dopo tre richiami in un anno sarà disposta l'estromissione dal mercato.
- 3) In caso di accertamento di più violazioni degli obblighi specificamente imposti dal presente disciplinare, commesse dagli operatori che partecipano al mercato, il Comune ne dà notizia al soggetto gestore di cui all'art. 2 comma 3, che deve vigilare affinché tali episodi non abbiano più a verificarsi. L'accertamento di ulteriori violazioni dopo tale comunicazione, oltre che ai fini di cui al precedente comma, viene considerata come violazione degli obblighi del soggetto gestore.

## **APPENDICE**

Di seguito sono riportate alcune delle norme citate nel disciplinare.

### **Art. 2135 del codice civile come modificato dal D.lgs. 228/2001:**

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

### **Art. 1 del D.lgs 228/2001:**

Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

### **Art. 4, co. 6, del D.lgs. 18/5/2001 n. 228:**

Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato,

nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

## **D.Lgs. 6/9/2005 n. 206 – Codice del - Capo III - Particolari modalità di informazione - Sezione I - Indicazione dei prezzi per unità di misura:**

### **13. Definizioni.**

1. Ai fini del presente capo si intende per:

- a) prezzo di vendita: il prezzo finale, valido per una unità di prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta;
- b) prezzo per unità di misura: il prezzo finale, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se essa è impiegata generalmente e abitualmente per la commercializzazione di prodotti specifici;
- c) prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare ed è misurato alla presenza del consumatore;
- d) prodotto venduto al pezzo: un prodotto che non può essere frazionato senza subire una modifica della sua natura o delle sue proprietà;
- e) prodotto venduto a collo: insieme di pezzi omogenei contenuti in un imballaggio;
- f) prodotto confezionato: l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte in tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.

### **14. Campo di applicazione.**

1. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l'indicazione del prezzo per unità di misura, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16.
2. Il prezzo per unità di misura non deve essere indicato quando è identico al prezzo di vendita.
3. Per i prodotti commercializzati sfusi è indicato soltanto il prezzo per unità di misura.
4. La pubblicità in tutte le sue forme ed i cataloghi recano l'indicazione del prezzo per unità di misura quando è indicato il prezzo di vendita, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 16.
5. La presente sezione non si applica:
  - a) ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande;
  - b) ai prodotti offerti nelle vendite all'asta;
  - c) agli oggetti d'arte e d'antiquariato.

### **15. Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura.**

1. Il prezzo per unità di misura si riferisce ad una quantità dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore.
2. Per le modalità di indicazione del prezzo per unità di misura si applica quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.
3. Per i prodotti alimentari confezionati immersi in un liquido di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per unità di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato.
4. È ammessa l'indicazione del prezzo per unità di misura di multipli o sottomultipli, decimali delle unità di misura, nei casi in cui taluni prodotti sono generalmente ed abitualmente commercializzati in dette quantità.
5. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente

praticati ai consumatori. È fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.

### **16. Esenzioni.**

1. Sono esenti dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti:

- a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformità alle disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;
- b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;
- c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;
- d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;
- e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall'obbligo di indicazione della quantità netta secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, concernenti l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;
- f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l'alimento finito;
- g) prodotti di fantasia;
- h) gelati monodose;
- i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può aggiornare l'elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonché indicare espressamente prodotti o categorie di prodotti non alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni.

### **17. Sanzioni.**

1. Chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura o non lo indica secondo quanto previsto dalla presente sezione è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste.

---

**La delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 17/2/2009** "Istituzione del mercato biologico Biospilla ai sensi del DM 20.11.2007" prevede:

- 4) di stabilire ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", che, fatta salva l'applicazione delle sanzioni per le violazioni previste da altre specifiche norme vigenti, la violazione alle disposizioni del disciplinare aventi natura regolamentare, commesse dai partecipanti ai mercati contadini, vengono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Relativamente ai requisiti igienico sanitari si riportano le indicazioni dell'Azienda Usl di Modena

## INDICAZIONI PER LA REGISTRAZIONE DEI PRODUTTORI PRIMARI E PER LA CESSIONE DI PRODOTTI PRIMARI DA PARTE DEGLI STESSI

I produttori primari, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del Reg. (CE) 852/2004, notificano alla Autorità Competente la propria attività di produzione ai fini della registrazione del "proprio stabilimento". Le attività già in possesso di una registrazione (o autorizzazione o nulla osta sanitario) ai sensi di specifica normativa di settore non hanno necessità di effettuare una ulteriore notifica ai fini della registrazione prevista dal citato Reg. (CE). Per le aziende agricole di produzione primaria di prodotti di origine vegetale, già censite presso altri Enti di controllo (es. AGREA), saranno presi a livello regionale gli opportuni accordi per una graduale confluenza presso i Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL dei dati necessari alla costituzione dell'anagrafe.

La cessione diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari ottenuti nell'azienda dal produttore al consumatore finale, non è soggetta a registrazione presso l'Azienda USL, purché si tratti di cessione occasionale, nell'ambito del territorio della Provincia in cui insiste l'azienda o nel territorio delle Province contermini.

Ove l'attività di cessione non si presenti come occasionale o sia prevalente rispetto alla attività principale o venga esercitata in un ambito territoriale più ampio è soggetta a registrazione. Ai sensi della Determinazione della Regione Emilia Romagna n. 14738 del 13/11/2013 è soggetta a SCIA la vendita di propri prodotti primari – compresa la quota non prevalente di produzione non propria consentita dal D.Lgs. 228/2001 – presso la propria azienda in un locale appositamente adibito a tale scopo o in forma ambulante, presso mercati o Farmer Market. La SCIA va presentata al Comune ove ha sede la attività (per quelle svolte in sede fissa) o in cui è residente il titolare della Ditta individuale o ha sede legale la società nel caso di attività svolta in sede non fissa (ambulant, mezzi di trasporto, ...).

Per la vendita al dettaglio esercitata esclusivamente su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta nè SCIA nè specifica notifica ai sensi del Reg CE 852/2004.

Mentre per gli altri prodotti primari i requisiti igienici sono fissati dal solo Reg. 852/2004, per alcuni prodotti primari di origine animale il Reg. 853/2004 detta alcune norme specifiche aggiuntive:

- 2) latte crudo (Reg. 853/2004 All. III Sez. IX Cap. 1);
- 3) uova (Reg. 853/2004 All. III Sez. X Cap. 1);
- 4) molluschi bivalvi vivi ( Reg. 853/2004 All. III Sez. VII punto 4 a);
- 5) prodotti della pesca (Reg. 853/2004 All. III Sez. VIII punto 4 e punto 3 lettere a e b).

Si riportano, di seguito, le principali condizioni di vendita presso mercati locali dei prodotti primari di origine animale più rappresentativi della realtà provinciale:

**Latte crudo.** La vendita di latte crudo è possibile nei posteggi presso mercati su strada mediante automezzi di tipo negozio mobile o banchi temporanei, ai sensi della Circolare R.E.R. n. 17 del 05.10.05. In tali casi è possibile vendere il latte crudo confezionato in contenitori sigillati e correttamente etichettati presso l'azienda agricola - appositamente registrata per l'esercizio di tale attività - oppure attraverso l'impiego delle apposite macchine erogatrici. In tutti i casi è indispensabile che venga garantito il mantenimento dell'idonea temperatura di conservazione del latte crudo durante il trasporto e l'esposizione per la vendita.

**Uova.** Le uova vendute direttamente dal produttore al consumatore finale o "nel luogo di produzione" o in un "mercato pubblico locale" devono essere marchiate con il codice del produttore ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Reg. (CE) 1028/2006 ad eccezione di quelle provenienti da produttori aventi fino a 50 ovaiole ma a condizione che il nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto vendita.

**Miele.** Tutte le attività relative alla produzione di prodotti derivati dall'apicoltura sono considerate produzione primaria, compresa la raccolta del miele ed il confezionamento e/o l'imballaggio nel contesto della azienda di apicoltura. Per i requisiti dei locali adibiti alle attività di smielatura si ritengono ancora valide le indicazioni fornite dalla RER con Circolare n. 20 del 10.04.96. Tutte le operazioni che avvengono al di fuori della azienda compreso il confezionamento e/o imballaggio del miele non rientrano nella produzione primaria.

Inoltre è soggetta a registrazione, ma esclusa dal riconoscimento, la vendita diretta di piccoli quantitativi di carni (massimo attualmente indicato dal citato atto della Conferenza Stato Regioni 500 capi/anno) di **pollame e lagomorfi (conigli)** macellati nella azienda agricola dal produttore al consumatore finale.

**Prodotti ortofrutticoli.** La vendita di prodotti ortofrutticoli è vincolata al rigoroso rispetto:

- delle buone pratiche agricole e/o del disciplinare di produzione;
- dell'esclusivo utilizzo di prodotti fitosanitari consentiti per la tipologia di coltura ortofrutticola;



- del tempo di carenza, ovvero del tempo che intercorre tra il trattamento con prodotti fitoiatrici, in pre o post raccolta, e la vendita.

**Funghi.** Occorre fare riferimento alla L.R. 6/96 come modificata dalla L.R. 15/2011.

La vendita di Funghi coltivati è assimilabile alla vendita di prodotti ortofruttili freschi.

La vendita di funghi freschi epigei spontanei è vincolata alla presentazione della Scia al Comune in cui ha sede l'attività previo conseguimento della idoneità alla vendita c/o il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL. La partita di funghi che sarà posta in vendita necessita di un preventivo controllo da parte dell'Ispettorato micologico della Ausl che appone una specifica etichetta su ogni confezione/contenitore che accompagna il prodotto in tutte le fasi della commercializzazione

Quindi anche il produttore primario che commercializza piccole quantità direttamente deve applicare le regole base dell'igiene e delle buone pratiche agricole al fine di ottenere un prodotto sicuro, fatto salvo, ovviamente, il rispetto delle norme specifiche di settore.

Il personale addetto alla vendita dovrà dotarsi di abbigliamento idoneo a soddisfare i requisiti della normativa vigente e rispettare, in base alla attività svolta ed alle mansioni espletate, gli adempimenti in materia di formazione di cui alla L. R.E.R. n.11/2003 a seconda del rischio collegato alla mansione svolta:

<b>Attività a rischio 2</b>	Pasticceri Addetti alle gastronomie (produzione e vendita) Addetti alla lavorazione del latte e dei formaggi (esclusi gli addetti alla mungitura e alla stagionatura) Addetti alla produzione di ovoprodotti Cuochi Gelatai Addetti alla produzione di pasta fresca Addetti alla macellazione, sezionamento, lavorazione, trasformazione, vendita delle carni del pesce e dei molluschi
<b>Attività a rischio 1</b>	Baristi Fornai e addetti alla produzione di pizze, piadine, e analoghi, Addetti alla vendita di alimenti sfusi esclusi gli ortofruttili Personale addetto alla somministrazione/porzionamento dei pasti nelle strutture scolastiche e socio-assistenziali
<b>Attività a rischio 0</b>	Camerieri Lavapiatti Addetti all'industria conserviera alla produzione delle paste alimentari secche Addetti alla lavorazione e vendita prodotti ortofruttili, spezie, prodotti erboristici Addetti ai distributori automatici di alimenti e bevande Addetti alla produzione e lavorazione del vino e bevande Addetti all'imballaggio delle uova

Sono esentati dalla formazione:

Diploma di scuola alberghiera; Diploma di perito agrario; Laurea in: medicina e chirurgia, biologia, farmacia, medicina veterinaria, tecnico della prevenzione, scienze infermieristiche, agraria, tecnologia alimentare, scienza delle produzioni animali, assistente sanitario

Corsi di formazione per neoassunti

3 ore di formazione

Corso di aggiornamento per chi possedeva il libretto di idoneità sanitaria

Livello di rischio 2 : 2 ore di corso ogni 3 anni

Livello di rischio 1: 2 ore di corso ogni 4 anni

Per il livello di rischio 0 non è richiesto l'attestato.